PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.

Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Arterra Bioscience S.p.A. in data 5 novembre 2026.

Premessa

La presente procedura (la "**Procedura**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Arterra Bioscience S.p.A. ("**Arterra**" o la "**Società**"), nella riunione del 9 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), come modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), dell'articolo 114 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), degli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("**MAR**")[1], come novellato dal Regolamento (UE) 2115/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 novembre 2019 e dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (il "**Listing Act**"), e del Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024.

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e disciplina il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le società Controllate (come *infra* definite), direttamente od indirettamente, al fine di assicurare la massima riservatezza sino al momento della loro diffusione al pubblico e che la loro comunicazione all'esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità, a garanzia della massima trasparenza nei confronti del mercato e di adeguate misure preventive contro gli abusi dello stesso.

La Procedura entra in vigore con effetto dalla data della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**EGM**").

L'Amministratore Delegato è stato autorizzato con la delibera del 9 ottobre 2019 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Autorità di vigilanza o Borsa Italiana, anche a seguito dell'integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti EGM e/o della normativa *pro tempore* applicabile.

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'European Securities and Markets Authority (l'"**ESMA**"), ivi inclusi gli "*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate"* pubblicati dalla stessa ESMA e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale (gli "**Orientamenti ESMA sul Ritardo**") e le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dall'ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale, nonché alle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "*Gestione delle Informazioni Privilegiate*" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le "**Linee Guida**").

La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne l'effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all'esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l'opportunità/necessità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

[1] È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al Regolamento MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal regolamento MAR e dai relativi atti esecutivi, Consob, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del TUF, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del regolamento MAR. Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il regolamento MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal regolamento MAR, la Consob ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate.

Indice

Articolo 1 Definizioni 4

Articolo 2 Destinatari della Procedura 6

Articolo 3 Obblighi e divieti dei Soggetti Rilevanti e della Società 7

Articolo 4 Competenze e Responsabilità 8

Articolo 5 Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate 9

Articolo 6 Esclusioni 11

Articolo 7 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate 12

Articolo 8 Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate 14

Articolo 9 Comunicazione all'esterno delle informazioni relative alla Società o alle sue Controllate 14

Articolo 10 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate 15

Articolo 11 Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate 16

Articolo 12 Violazioni 20

Articolo 13 Modificazioni ed integrazioni 21

Allegato A 23

Articolo 1 Definizioni

1.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

Amministratore Delegato	indica l'amministratore o ciascuno degli amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione della Società ad assolvere le funzioni oggetto della presente Procedura.
Azioni	indica le azioni ordinarie della Società.
Collegio Sindacale	indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
Consiglio di Amministrazione	indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Controllate	indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Fatti Rilevanti	ha il significato indicato all'articolo 6 della presente Procedura.
Gruppo	Indica la Società e le sue eventuali Controllate.
Informazione Privilegiata	ai sensi dell'articolo 7 della MAR si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati. Ai fini della presente definizione: (a) un'informazione è di "carattere preciso" se: (i) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente prevedere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente prevedere che si verificherà; (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari derivati. (b) per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, degli Strumenti Finanziari derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d'investimento. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare

	circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Si precisa che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.
Informazione Rilevante	indica ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora i caratteri di cui alla precedente definizione di "Informazione Privilegiata".
EGA	indica l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Procedura Registro Insider	indica la "*Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate*" adottata dalla Società.
Referente Informativo	indica, nell'ambito della presente Procedura, il responsabile della funzione *investor relations* della Società ossia il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura e nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Registro Insider	indica il registro delle persone che hanno accesso regolare alle Informazioni Privilegiate riguardanti il Gruppo, istituito, gestito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura Registro Insider.
Responsabile	ha il significato indicato all'articolo 5.5 della presente Procedura.
SDIR	secondo la definizione del Regolamento Emittenti EGM, si intende il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a Consob.
Soggetti Rilevanti	indica: (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché i componenti degli organi di amministrazione e controllo della persona giuridica che esercita il controllo, come definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sulla Società; (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione all'interno della Società e i dipendenti che abbiano regolare

accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;

(c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata;

(d) gli altri dipendenti della Società o delle Controllate;

(e) i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società;

(f) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titolo esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e modifica di ordini) in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società o del Gruppo, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a Informazioni Privilegiate

(g) qualsiasi soggetto che possegga Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate, ivi inclusi i soggetti che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze, la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

Strumenti Finanziari	si intendono le Azioni e gli altri strumenti finanziari della Società ammessi – ovvero per i quali è stata richiesta l'ammissione – alla negoziazione su EGM, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della medesima direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio.
TUF	indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Articolo 2 Destinatari della Procedura

2.1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

2.2. Ai sensi dell'articolo 17 della MAR, e ad eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 9.3, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che

riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate.

Articolo 3 Obblighi e divieti dei Soggetti Rilevanti e della Società

3.1. I Soggetti Rilevanti, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza in ragione della qualifica rivestita o nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.2. In particolare, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a:

(a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate;

(b) utilizzare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate esclusivamente nel normale esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa applicabile e della presente Procedura;

(c) trattare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;

(d) assicurare che le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio e comunque nel rispetto della Procedura;

(e) informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura;

(f) i Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'informazione Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso.

3.3. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti:

(a) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

(b) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Rilevante entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

(c) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare le operazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b);

(d) di comunicare a terzi, interni o esterni alla Società, Informazioni Privilegiate, prima che tali Informazioni Privilegiate siano diffuse nei confronti del pubblico, tranne quando tale comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione sulla base del c.d. principio del *need to know*;

(e) di comunicare a terzi le raccomandazioni o induzioni di cui alla precedente lettera (c), allorché il Soggetto Rilevante sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.

3.4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 9.3, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

3.5. Anche ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, la Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. Al fine di adempiere tale obbligo: (a) la Società trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie eventuali Controllate; (b) ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo amministrativo.

3.6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali informazioni.

3.7. La Società provvede opportunamente a:

(a) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse;

(b) verificare l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza;

(c) limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti;

(d) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'applicazione della Procedura;

(e) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché

(f) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l'erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite, determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

Articolo 4 Competenze e Responsabilità

4.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze - in conformità alla presente Procedura - e potendo altresì designare un sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

4.2. Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato:

(a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e

(b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo.

Ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato, o da diverso soggetto da questi incaricato.

4.3. Referente Informativo

Il Referente Informativo:

(a) assiste, con il supporto delle strutture interne della Società, l'Amministratore Delegato nel corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile;

(b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

4.4. Controllate

Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù della loro organizzazione interna, sono tenute ad informare prontamente l'Amministratore Delegato e il Referente Informativo dell'insorgere di una serie di circostanze o di un evento che costituiscano o possano costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito al carattere privilegiato di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato, ovvero, a seconda del caso, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 5 Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

5.1. I responsabili degli uffici e l'Amministratore Delegato della Società e/o del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché il Referente Informativo di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti (come *infra* definiti al successivo articolo 7) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i dipendenti del Gruppo sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino essere potenzialmente Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

5.2. I Soggetti Rilevanti, in tutti i casi in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti, a:

(a) comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Referente Informativo e, lo stesso, ove ritenga di essere in possesso di un'Informazione Privilegiata deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato;

(b) in seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva – informare periodicamente il Referente Informativo in merito allo stato di avanzamento, con la cadenza pari ad almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

5.3. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, da effettuare nei più brevi tempi tecnici possibili, e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ovvero di ritardare tale comunicazione, è effettuata:

(a) dal Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, ivi incluse quelle relative alla composizione del *management*, alle operazioni sul capitale, alle emissioni di Strumenti Finanziari, a operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni o scissioni nonché a operazioni su strumenti finanziari;

(b) dal Presidente dell'assemblea dei soci, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci,

(c) dall'Amministratore Delegato, sentito l'EGA, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e

(d) dall'Amministratore Delegato, sentito l'EGA, per quanto concerne ogni altra informazione, anche inerente a un Fatto Rilevante.

Resta in ogni caso inteso che ciascuno di tali soggetti, ove ritenuto necessario o opportuno, ha sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, che dovrà in tal caso riunirsi nel più breve tempo possibile.

La gestione della comunicazione all'esterno avverrà, poi, a cura dell'Amministratore Delegato, di concerto con l'EGA, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 9.

5.4. Qualora ad esito della valutazione di cui al precedente paragrafo 5.3, l'Amministratore Delegato o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'assemblea dei soci:

(a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 8;

(b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui all'articolo 12), garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

5.5. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o il Gruppo. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il Referente Informativo. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "Responsabile").

5.6. Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e del Gruppo di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato. Il Responsabile gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Privilegiate, in modo tale da consentire di (a) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e (b) evitare che determinati soggetti, in ragione delle funzioni che

svolgono, giungano in possesso di Informazioni Privilegiate che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato.

5.7. Per quanto concerne, in particolare, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi che si discostino rilevantemente dell'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati in precedenza messi a disposizione del pubblico, questi dovranno, altresì, essere considerati come Informazioni Privilegiate e dovranno essere sottoposti alla procedura di cui all'Articolo 10.

5.8. L'Amministratore Delegato provvede al trattamento e alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso canali e presidi autorizzati, interni alla Società, quando strettamente necessario e secondo quanto disposto dalla presente Procedura.

5.9. Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna delle stesse, sono tenute a informare prontamente l'Amministratore Delegato dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato sentito l'EGA.

5.10. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.

Articolo 6 Esclusioni

6.1. La Società, previo assenso del Responsabile e a condizione che esista un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo e misure organizzative idonee a segregare le Informazioni Rilevanti o le Informazioni Privilegiate, può comunicare, in via confidenziale e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le Informazioni Rilevanti o le Informazioni Privilegiate. Tale comunicazione può avvenire, ad esempio, verso i seguenti soggetti:

(a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;

(b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società e del Gruppo;

(c) soggetti con i quali la Società e/o il Gruppo stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);

(d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;

(e) agenzie di *rating*;

(f) rappresentanti dei dipendenti del Gruppo o sindacati che li rappresentino;

(g) qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

6.2. La Società e/o il Gruppo provvede, all'atto della comunicazione di tali informazioni, ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione a mezzo della quale i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare le Azioni e altri Strumenti Finanziari sull'EGM sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

6.3. La comunicazione a soggetti terzi di Informazioni Privilegiate può avvenire esclusivamente nel caso in cui sia stata attivata la procedura del ritardo di cui all'articolo 11 della presente Procedura.

6.4. Con riferimento alle Informazioni Privilegiate, qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, che la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a una sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

6.5. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il "**Registro delle Informazioni Rilevanti**"), nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest'ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro Insider di cui alla Procedura Registro Insider.

Articolo 7 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

7.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "**Fatto Rilevante**" o cumulativamente i "**Fatti Rilevanti**"):

(a) ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;

(b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;

(c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività e/o *asset* o di rami d'azienda;

(d) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;

(e) operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e/o riduzioni del capitale sociale;

(f) emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;

(g) modifiche dei diritti e/o delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari quotati;

(h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;

(i) operazioni di fusione e scissione;

(j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;

(k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;

(l) controversie legali;

(m) cambiamenti nel personale strategico della Società e/o del Gruppo;

(n) operazioni sulle azioni proprie e *buy-back*;

(o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;

(p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;

(q) operazioni con "parti correlate" (come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successe modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);

(r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;

(s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

(t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione; nonché

(u) offerte pubbliche di acquisti o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;

(v) modifica dei piani di investimento;

(w) modifiche alle *policy* di distribuzione dei dividendi;

(x) variazione dei risultati di periodo attesi (*profit warning* ed *earning surprise*);

(y) modifiche dei rapporti bancari in essere e, in particolare, revoca di affidamenti bancari;

(z) ricevimento e/o cancellazione di ordini di rilevo da parte dei clienti;

(aa) insolvenze di importanti debitori;

(bb) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; e

(cc) tutte le fattispecie indicate nella Sezione 3, Capitolo 3.1, Paragrafo 3.1.2. delle Linee Guida ovvero le diverse fattispecie di volta in volta indicate dalla Consob.

7.2. Inoltre, sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;

(b) analisi delle società di *rating*, ricerche, raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;

(c) decisioni di banche centrali relative ai tassi di interesse;

(d) provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;

(e) provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso;

(f) provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza; nonché

(g) tutte le fattispecie indicate nella Sezione 4, Capitolo 4.2, Paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida ovvero le diverse fattispecie di volta in volta indicate dalla Consob.

7.3. Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di eventi, l'impatto sulle attività fondamentali e *core* della Società, la portata innovativa, le dimensioni di un'operazione, il potenziale impatto sulle attese degli investitori e degli analisti finanziari, il rilievo per il settore, la richiesta di finanziamenti esterni,

gli incarichi per un'operazione conferiti a consulenti esterni, il coinvolgimento per un'operazione di più unità operative della Società.

Articolo 8 Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

8.1. I Soggetti Rilevanti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

(a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possono avere natura di Informazioni Privilegiate e/o di Informazioni Rilevanti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;

(b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;

(c) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza;

(d) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Rilevante acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.

8.2. I Soggetti Rilevanti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

8.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "*STRETTAMENTE RISERVATO*".

8.4. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Soggetto Rilevante debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Rilevante, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti coinvolti informano senza indugio il Responsabile e/o il Referente Informativo, specificandone condizioni e circostanze, affinché questi possano adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

8.5. Ogni rapporto da parte del Soggetto Rilevante con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Rilevanti, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite dell'Amministratore Delegato. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Rilevante contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione dell'Amministratore Delegato, sentiti – ove ritenuto necessario – i restanti Amministratori Delegati (ove presenti).

Articolo 9 Comunicazione all'esterno delle informazioni relative alla Società o alle sue Controllate

9.1. Il Responsabile procede, a nome della Società e del Gruppo, ed attraverso l'ufficio del Referente Informativo, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

9.2. La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata, quanto prima possibile, in modo completo, tempestivo ed adeguato, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente ed evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

9.3. Tale obbligo non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi.

9.4. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e che ricevano per iscritto da quest'ultimo l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

9.5. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale, di concerto con il Referente Informativo, e sentito l'EGA, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli articoli 7 e 17 della MAR anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 10 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

10.1. I Soggetti Rilevanti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

10.2. Qualora un'informazione sia stata valutata dai soggetti individuati al paragrafo 4.3 come Informazione Privilegiata, ad eccezione di quanto previsto al precedente Articolo 9.3, la Società procede quanto prima possibile alla relativa comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili, avvalendosi del Referente Informativo e secondo le modalità di seguito specificate.

10.3. Il Responsabile elabora, con l'ausilio del Referente Informativo, la bozza del comunicato stampa e la invia all'EGA per sua opportuna conoscenza e per eventuali suoi commenti. Il testo della bozza di comunicato deve essere sottoposto e approvato dall'Amministratore Delegato e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno. Il Referente Informativo provvede, quindi, a renderlo pubblico mediante SDIR.

10.4. Ciascuna comunicazione al pubblico deve essere completa, corretta e contenere tutte le informazioni *price sensitive*, non deve coniugare tali informazioni con la commercializzazione delle attività della Società e/o del Gruppo. Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o eventuali Controllate sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto. Come precisato nelle Linee Guida:

(a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle *Regulated Information*[2];

(b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;

(c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli Strumenti Finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti EGM.

10.5. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'EGA sul contenuto del comunicato, la Società, avvalendosi dell'ufficio del Referente Informativo, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui l'Amministratore Delegato abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale. Il Referente Informativo provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana.

10.6. In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire il prima possibile. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

10.7. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, deve conservarle sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055. Il sito *internet* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:

(a) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;

(b) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;

(c) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

10.8. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 11 Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate

Condizioni per il ritardo

[2] Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

11.1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate (anche nel caso di circostanze o eventi finali di un processo prolungato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le "**Condizioni per il Ritardo**")[3]:

(a) la comunicazione immediata probabilmente pregiudicherebbe i legittimi interessati della Società;

(b) le Informazioni Privilegiate di cui si intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate;

(c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

11.2. In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4-bis, MAR, la mancata comunicazione da parte della Società di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati ai sensi del precedente Articolo 9.3 non è soggetta agli obblighi di ritardo di cui al presente articolo.

11.3. In presenza di una Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazione Privilegiata, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo.

11.4. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

11.5. La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità del Responsabile ovvero, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del paragrafo 5.3 che precede.

11.6. A tal fine, il Responsabile o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione:

(a) verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo; e

(b) verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, compila l'apposito modulo, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato A alla presente Procedura e deposita lo stesso presso il proprio ufficio, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dal

[3] Un elenco, sebbene non esaustivo, delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate, è fornito dalle linee guida ESMA, richiamate e ulteriormente dettagliate dalle Linee Guida CONSOB.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 per la prova e la notifica del ritardo, come di seguito precisato.

11.7. Per il ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata la Società utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 e di seguito riportate:

(a) data e ora:

(i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;

(ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

(iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

(b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:

(i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;

(ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;

(iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;

(iv) della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

(i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;

(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

11.8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, anche avvalendosi di apposite funzioni interne – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 sopra indicate – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza (ad esempio, in caso di documenti in formato elettronico, sono predisposte misure tali da garantire un limitato accesso al relativo sistema documentale), il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 8 della Procedura. A tale scopo informa immediatamente il Referente Informativo ai fini della tenuta del Registro Insider dell'attivazione della procedura del ritardo affinché quest'ultimo provveda ad avvisare i soggetti iscritti nel Registro Insider dell'attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 8 (ove applicabili).

11.9. La Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni

o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (cfr. Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).

Comportamento della Società durante il ritardo

11.10. Durante il ritardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato monitora caso per caso la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

11.11. L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo (cfr. Paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida).

11.12. Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (a) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 10 della presente Procedura e (b) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 11.18.

11.13. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente articolo, ovvero ad Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate ai sensi dell'Articolo 9.3, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (cfr. articolo 17, paragrafo 7, MAR). In tali casi, la Società comunica il prima possibile al pubblico le Informazioni Privilegiate in questione.

11.14. Qualora la Società abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 della MAR (il "Programma di Buy Back"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Responsabile segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Responsabile segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).

11.15. Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'articolo 5 MAR, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

11.16. Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo (cfr. Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

Notifica del ritardo

11.17. Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 11, il Responsabile, con l'ausilio del Referente Informativo, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo a

Consob e fornisce per iscritto le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'**Allegato A** via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it[4] o, in caso di indisponibilità della PEC, a protocollo@consob.it.

11.18. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la notifica del ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

(a) identità della Società: ragione sociale completa;

(b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;

(c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;

(d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;

(e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

(f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

11.19. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, MAR, come modificato dal Listing Act, in quanto emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione esclusivamente in un mercato di crescita per le PMI (quale l'EGM), la Società fornisce per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo all'Autorità competente solo su richiesta di quest'ultima. Finché la Società è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuta a conservare una registrazione di tale spiegazione.

11.20. La notifica all'Autorità competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato (cfr. Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida), fermi restando gli obblighi derivanti dalla Procedura Registro Insider.

Articolo 12 Rumors

12.1 Il Responsabile, sentito l'EGA, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, potrà in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumors*) valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

Articolo 13 Violazioni

13.1. Ai sensi del Regolamento Emittenti EGM e delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sul mercato EGM e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al

[4] È necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle Azioni presso EGM).

13.2. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Emittenti EGM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

13.3. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere con l'autore della violazione per giusta causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

13.4. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

13.5. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:

(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;

(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale;

(c) sia un Soggetto Rilevante (diverso dagli amministratori e dai sindaci) e/o un dipendente del Gruppo, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

13.6. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

13.7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazioni della Procedura i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 14 Trattamento dei Dati Personali

14.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. Tutti i dati relativi ai Soggetti Rilevanti sono trattati nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali e in conformità con la normativa applicabile. I Soggetti Rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue:

a. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati-,

b. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

c. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

d. i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679;

e. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare.

Articolo 15 Modificazioni ed integrazioni

15.1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

15.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza o Borsa Italiana, la Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.

15.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Elenco allegati:

Allegato A – Notifica del ritardo

Allegato A

NOTIFICA DEL RITARDO

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale Codice Fiscale		
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	*Nome*	*Cognome*
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	*Indirizzo di posta elettronica*	*Numero di Telefono*
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO[5]		
a)	Titolo del comunicato stampa divulgativo[6]		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [*indicare Nome del sistema SDIR*]		
c)	Data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico	*Data*	*Ora*
4	IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata		
b)	data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	*Data*	*Ora*
5	INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		

[5] La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

[6] Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR.

a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	*Data*	*Ora*	
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata			
6	IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
		Nome	*Cognome*	*Posizione*
		Nome	*Cognome*	*Posizione*
		Nome	*Cognome*	*Posizione*
		Nome	*Cognome*	*Posizione*
7	MOTIVAZIONE DEL RITARDO[7]			
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società			
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che le Informazioni Privilegiate di cui si intendeva ritardare la comunicazione non fossero in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione.			
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.			

[7] Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.